



UNIONE
RENO GALLIERA

Statuto

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di:
Argelato, deliberazione n. 27 del 2.4.2008;
Bentivoglio, deliberazione n. 13 del 3.4.2008;
Castello d'Argile, deliberazione n. 21 del 3.4.008;
Castel Maggiore, deliberazione n. 22 del 26.3.2008;
Galliera, deliberazione n. 25 del 7.4.2008;
Pieve di Cento, deliberazione n. 22 del 10.4.2008;
San Giorgio di Piano, deliberazione n. 20 del 31.3.2008;
San Pietro in Casale, deliberazione n. 33 del 25.3.2008.

Modificato con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di:
Argelato, deliberazione n. 21 del 27.02.2014
Bentivoglio, deliberazione n. 51 del 19.12.2013
Castel Maggiore, deliberazione n. 72 del 18.12.2013
Castello d'Argile, deliberazione n. 76 del 30.12.2013
Galliera, deliberazione n. 2 del 16.01.2014
Pieve di Cento, deliberazione n. 86 del 19.12.2013
San Giorgio di Piano, deliberazione n. 74 del 16.12.2013
San Pietro in Casale, deliberazione n. 85 del 23.12.2013

Indice

Titolo I Principi fondamentali

Articolo 1 Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede	pagina 3
Articolo 2 Stemma e gonfalone	pagina 4
Articolo 3 Finalità e compiti dell'Unione	pagina 4
Articolo 4 Durata e Scioglimento dell'Unione	pagina 5
Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	pagina 5
Articolo 6 Funzioni dell'Unione	pagina 6
Articolo 7 Modalità di conferimento di funzioni all'Unione	pagina 7
Articolo 8 Astensione Obbligatoria	pagina 8

Titolo II Organi di governo dell'Unione

Articolo 9 Organi di governo	pagina 9
Articolo 10 Cause di ineleggibilità o incompatibilità	pagina 9

Il Consiglio

Articolo 11 Composizione	pagina 9
Articolo 12 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione	pagina 10
Articolo 13 Competenze	pagina 11
Articolo 14 Il Presidente del Consiglio dell'Unione	pagina 12
Articolo 15 I consiglieri dell'Unione	pagina 12
Articolo 16 Decadenza e dimissioni dei consiglieri	pagina 13

Il Presidente dell'Unione. La Giunta dell'Unione

Articolo 17 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Cessazione	pagina 14
Articolo 18 Funzioni del Presidente dell'Unione	pagina 15
Articolo 19 Programma di mandato	pagina 15
Articolo 20 Il Vicepresidente dell'Unione	pagina 16
Articolo 21 Composizione della Giunta	pagina 16
Articolo 22 Funzioni della Giunta	pagina 17

Titolo III Istituti di Partecipazione e Trasparenza

Articolo 23 Diritto d'informazione e di accesso agli atti	pagina 17
Articolo 24 Partecipazione al procedimento amministrativo	pagina 18
Articolo 25 Istituzione del Difensore Civico	pagina 18

Titolo IV

Organizzazione amministrativa

Articolo 26 Principio di distinzione	pagina 19
Articolo 27 Principi di amministrazione	pagina 19
Articolo 28 Criteri di organizzazione	pagina 20
Articolo 29 Principi in materia di personale	pagina 20
Articolo 30 Principi di collaborazione	pagina 21
Articolo 31 Segretario dell'Unione	pagina 22
Articolo 32 Esercizio delle Funzioni di coordinamento	pagina 23
Articolo 33 Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	pagina 23

Titolo V

Finanza e contabilità

Articolo 34 Finanze dell'Unione	pagina 24
Articolo 35 Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	pagina 25
Articolo 36 Revisione economica e finanziaria	pagina 26
Articolo 37 Ordinamento contabile e servizio finanziario	pagina 26
Articolo 38 Affidamento del servizio di tesoreria	pagina 26

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 39 Atti regolamentari	pagina 26
Articolo 40 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	pagina 27
Articolo 41 Proposte di modifica dello Statuto	pagina 27
Articolo 42 Norma finale	pagina 27

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Reno Galliera" tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.
2. L'Unione ha sede nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano. Con delibera del Consiglio dell'Unione la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.
3. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 4.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, del D.Lgs. n.267/00.
6. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Articolo 2 Stemma e gonfalone

1. L'Unione dei Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell'Unione è composto da una lettera U bianca su campo verde, con la denominazione dell'Ente "Unione Reno Galliera".
3. Nelle comunicazioni e nei simboli ufficiali la denominazione può essere affiancata dai nomi dei singoli Comuni aderenti.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Reno Galliera, fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3 Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito primario dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il conferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi generali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di differenziazione, trasparenza, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

Articolo 4

Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli relativi al personale e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Articolo 5

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il Consiglio

dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi statali e regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Articolo 6 **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.

3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. Fatti salvi i conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività, istituzionali, già intervenuti, nuovi conferimenti, possono essere deliberati dai Consigli Comunali interessati con le modalità indicate nel successivo art. 7.

Articolo 7

Modalità di conferimento di funzioni all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'approvazione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
2. Il conferimento della funzione dai Comuni all'Unione non deve comportare il mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
3. Con le deliberazioni di cui al comma 1 si approvano le relative convenzioni, a maggioranza assoluta dei componenti dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso.
4. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata prioritariamente attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, salvo esplicite e condivise eccezioni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di conferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai Comuni.
6. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente da almeno i 3/4 dei comuni aderenti.
7. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza tra gli organi dell'Unione e gli organi dei Comuni nelle materie conferite.

ARTICOLO 8

Astensione obbligatoria

1. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, secondo le modalità di cui al precedente articolo, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
2. I rappresentanti dei Comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Articolo 9 Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita secondo la normativa vigente.

Articolo 10 Cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

Il Consiglio

Articolo 11 Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
 - a) i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di

diritto;

b) un numero di consiglieri comunali ripartiti secondo il seguente schema:

	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
Argelato	3	1	1	1
Bentivoglio	3	1	1	1
Castello d'Argile	3	1	1	1
Castel Maggiore	4	2	1	1
Galliera	3	1	1	1
Pieve di Cento	3	1	1	1
San Giorgio di Piano	3	1	1	1
San Pietro in Casale	3	1	1	1
Totale	25	9	8	8

2. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti riservati alla sua competenza per disciplinarne l'organizzazione e l'attività.
3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 5 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge.

Articolo 12

Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, al fine di garantire che almeno uno dei consiglieri eletti sia espressione della minoranza ed i restanti siano espressione della maggioranza consiliare. In caso di parità di voto prevale il più giovane di età.
2. I Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

3. I Comuni aderenti trasmettono alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
4. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco più giovane di età, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente e deve tenersi entro il termine di 10 giorni della convocazione.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da membri nominati dal commissario.
6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 13 Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

5. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.
6. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

Articolo 14 **Il Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 15 **I Consiglieri dell'Unione**

1. I Consiglieri esercitano le funzioni e si avvalgono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. I consiglieri, in quanto eletti dai

Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie conferite all'Unione.

2. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, incarichi finalizzati per materie specifiche nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla delibera di nomina delle Commissioni.
4. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, ai consiglieri è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, un gettone di presenza di valore non superiore a quello previsto dalla legge per il Consiglio Comunale del Comune aderente con popolazione più numerosa, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 16

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di

appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
7. I membri di diritto di cui all'art. 11, comma 1 lett. a) non possono decadere né dimettersi.

Il Presidente dell'Unione. La Giunta dell'Unione

Articolo 17 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Cessazione

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata secondo le modalità previste dal precedente art. 12, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. In caso di mancata elezione ai sensi del precedente comma 1, la votazione viene immediatamente ripetuta e, a partire dalla seconda votazione, viene eletto presidente il Sindaco che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica 2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dai Comuni aderenti, salvo diverse disposizione di legge.
6. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione, sottoscritta da 2/5, pari a 10 Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Articolo 18

Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
2. Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.

Art. 19

Programma di mandato

1. Il Presidente dell'Unione eletto a seguito del rinnovo del Consiglio, nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della sua elezione, sottopone alla Giunta dell'Unione una proposta di programma di mandato quinquennale, che la Giunta approva entro i successivi quindici giorni. Il programma di mandato è approvato in

forma palese dal Consiglio dell'Unione entro 60 giorni dalla approvazione della giunta.

2. Con cadenza annuale (in coincidenza con l'approvazione del rendiconto) il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del programma del mandato, apportando ad esso eventuali variazioni ed adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato del Consiglio, il Presidente dell'Unione propone alla Giunta una proposta di documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. La proposta di documento, a seguito di approvazione da parte della Giunta, viene poi sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Articolo 20

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unione vengono svolte dal Sindaco designato dal Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente dell'Unione le funzioni sono esercitate dal componente della Giunta più giovane di età.

Articolo 21

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare i rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

Articolo 22 Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La Giunta deve individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento con gli Assessori Comunali.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 23 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e assicura in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.
4. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela

della riservatezza dei dati personali.

5. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento

Art. 24

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 25

Istituzione del Difensore Civico

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico, nelle forme previste per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
3. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
4. E' facoltà dell'Unione stipulare apposita convenzione per l'avvalimento del Difensore Civico di altri Enti, qualora sia ritenuta la soluzione più funzionale ed economica.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26

Principio di distinzione

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Articolo 27

Principi di amministrazione

1. L'attività dell'Unione è improntata a criteri di rispondenza all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio, per se stessa e per i comuni aderenti, delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività svolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

Articolo 28

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 27, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
 - a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
 - b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
 - c) collaborazione tra servizi ed uffici;
 - d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
 - f) responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

Articolo 29

Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30 **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. I Segretari o i Direttori dei Comuni aderenti e il Segretario o Direttore Operativo dell'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 31 Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio. Al Segretario dell'Unione può essere corrisposto un trattamento economico aggiuntivo legato ai nuovi compiti, nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
2. Qualora si ritenga di non procedere alla nomina di un Segretario iscritto all'Albo, ai sensi del precedente comma 1, il Segretario è nominato tra il personale dell'Unione o dei Comuni aderenti in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei comuni.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo

Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. Testo Unico e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. Esercita inoltre ogni altra funzione consentita dalla Legge, attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari dell'Unione e dei comuni in possesso dei requisiti professionali necessari. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Articolo 32

Esercizio delle Funzioni di Coordinamento

1. L'Unione può procedere alla nomina di un Direttore operativo, per funzioni di coordinamento dei servizi e/o obiettivi specifici, determinandone le attribuzioni di dettaglio e i rapporti col Segretario dell'Unione e i Responsabili.
2. Le attività di cui a precedente comma possono essere attribuite dal Presidente dell'Unione al Segretario dell'Unione.
3. Il Direttore operativo è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere il mandato amministrativo.

Articolo 33

Principi in materia di servizi pubblici locali

Partecipazioni in società

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 34 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

- b. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti;
 - c. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione e di altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni;
 - h. proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di competenza dei Comuni, accertate dalla Polizia Municipale o da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo, salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge.
3. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Articolo 35

Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, in attuazione dell'art. 147 Testo Unico al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione

vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art. 36
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, secondo le vigenti disposizioni, il Revisore dei Conti, che nell'espletamento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Articolo 37
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 38
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Testo Unico.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39
Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Argelato, quale comune capofila dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera.

Articolo 40

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia, fatti comunque salvi i diritti dei terzi. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 41

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Articolo 42

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:

- a) nel Bollettino Ufficiale della Regione,
 - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.
-